

SERVIZIO LAVORO E GESTIONE RISORSE UMANE

Circolare n. 159/21 del 12-11-2021

Decontribuzione turismo, stabilimenti termali, commercio, settore creativo, culturale e spettacolo

Con grande fatica anche la decontribuzione per i settori turismo, stabilimenti termali, commercio, settore creativo, culturale e spettacolo fa qualche passo avanti verso l'operatività.

La circolare Inps n. 169 dell'11-11-2021 integra la circolare n. 140/2021 (Cfr circolare Icn n. 139/21 alla quale si rimanda per avere un quadro del provvedimento).

Destinatari

La prima novità riguarda la platea dei destinatari che, per il settore economico "creativo, culturale e dello spettacolo" ricomprende anche i seguenti codici ATECO che integrano quelli contenuti nell'allegato alla circolare 140:

- 59.14 attività di proiezione cinematografica;
- 93.21.00 parchi di divertimento e parchi tematici;
- 91.02.00 attività di musei;
- 91.03.00 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;
- 91.01.00 attività di biblioteche e archivi;
- 91.04.00 attività degli orti botanici e delle riserve naturali.

Come si ricorderà l'assenza di alcuni codici era stata segnalata dal Servizio sindacale Confederale.

Misura dell'esonero

L'esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. Sono esclusi premi e contributi Inail.

L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile per il periodo di competenza 26-5-2021/30-11-2021.

Per la quantificazione della misura di esonero, *il parametro di riferimento da utilizzare si sostanzia nel calcolo della contribuzione datoriale non versata in relazione al doppio delle ore dei trattamenti di integrazione salariale utilizzati nei mesi citati.*

- *Per i trattamenti di integrazione salariale anticipati dal datore di lavoro e posti a conguaglio, per ciascuna matricola DM e per ciascun lavoratore, per ciascun mese in cui si è avuta la fruizione dei citati trattamenti, il calcolo dell'esonero è il seguente: aliquota contributiva astrattamente dovuta a carico del datore di lavoro * (retribuzione teorica più ratei / divisore contrattuale rapportato se part-time) * ore di trattamento fruite * 2.*
- *Per i trattamenti di integrazione salariale a pagamento diretto da parte dell'Istituto, per ciascuna matricola DM e per ciascun lavoratore, per ciascun mese in cui si è avuta la fruizione dei citati trattamenti, il calcolo dell'esonero è invece il seguente: aliquota contributiva astrattamente dovuta a carico del datore di lavoro * (retribuzione oraria indicata nel modello SR41) * ore di trattamento fruite * 2.*

Presentazione istanza

Ricordiamo che l'agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziare. L'Istituto, quindi, autorizzerà la fruizione della misura solo dopo avere verificato la sufficiente capienza delle risorse.

All'interno dell'applicazione "Portale delle Agevolazioni", presente sul sito internet www.inps.it, è stato reso disponibile il modulo di istanza on-line "SOST.BIS ES", volto alla richiesta dell'esonero in trattazione.

Circolare Servizio Lavoro e Gestione Risorse Umane n. 159.2021

Le domande potranno essere inviate entro l'11-12-2021 (30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare) utilizzando esclusivamente il citato modulo fornendo le seguenti informazioni:

- il codice fiscale dell'azienda che intende fruire dell'esonero;
- la relativa matricola aziendale;
- le dimensioni dell'impresa (micro, piccola, media o grande);
- l'ammontare dell'esonero di cui si richiede l'autorizzazione, che deve essere determinato sulla base della contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021, come indicato sopra.

L'Istituto effettuerà le verifiche sulla spettanza della decontribuzione e sulla capienza dello stanziamento.

In caso di sufficiente capienza di risorse, l'Istituto accantonerà gli importi richiesti e verificherà che siano coerenti rispetto alle ore di integrazione salariale del 1° trimestre 2021.

La domanda rimarrà nello stato "trasmessa" in attesa delle verifiche circa l'ammontare dell'esonero.

Al termine di tali controlli di coerenza, verrà comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza on-line, l'ammissione alla misura agevolata e l'importo dell'esonero che potrà essere fruito nei limiti della contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021.

L'importo dell'agevolazione potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, esclusivamente per le medesime matricole per le quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale nei periodi sopra richiamati.

- Casi di operazioni straordinarie

In caso di fusione aziendale (sia per unione che per incorporazione), l'esonero potrà essere fruito dalla società risultante dal processo di unione/incorporazione, nelle ipotesi in cui si sia realizzata tale operazione societaria, nel modulo di richiesta dell'esonero, in particolare nella stringa relativa alla posizione presso la quale sono stati fruiti i trattamenti di integrazione salariale nel periodo gennaio/marzo 2021, dovrà essere indicata la matricola aziendale oggetto di processo di fusione aziendale.

Al riguardo, si precisa che anche nelle ipotesi di fusione, l'esonero potrà trovare applicazione a condizione che il datore di lavoro (ante e post fusione) rientri negli specifici codici Ateco destinatari della misura, riguardanti i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.

La fruizione del beneficio potrà avvenire nei limiti della contribuzione datoriale esonerabile, come precisato nella circolare n. 140/2021, alla quale si rimanda per ogni ulteriore chiarimento non trattato nella presente circolare.

- Trattamento del contributo ex art. 3 co. 15 Legge 297/1982

In merito alla determinazione dell'importo dell'esonero, viene precisato che il contributo aggiuntivo Ivs dello 0,50% è soggetto all'applicazione dell'esonero contributivo. Considerato però che il datore di lavoro recupera questa contribuzione aggiuntiva col contestuale abbattimento della quota annua del Tfr, una volta applicato l'esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non dovrà operare l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa dalla fruizione dell'esonero contributivo.

Come si vede una procedura semplice e intuitiva.

Entro 30 giorni dalla ricezione dell'esito dell'elaborazione dell'istanza di esonero, il datore di lavoro potrà richiedere il riesame alla Struttura territoriale competente dell'importo effettivamente spettante. *La richiesta di riesame potrà essere proposta accedendo direttamente al modulo di domanda ""SOST.BIS_ES".*

Circolare Servizio Lavoro e Gestione Risorse Umane n. 159.2021

L'agevolazione è considerata aiuto di Stato e sarà quindi registrata nell'apposito registro nazionale.

Con apposito messaggio, saranno emanate le istruzioni con riferimento alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.